



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**CODICE ETICO, DI COMPORTAMENTO E NORME PER L'INTEGRITÀ
NELLA RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL' INSUBRIA:
TESTO UNIFICATO**

*Emanato con Decreto Rettorale 30 settembre 2020, n. 656
Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 1330 del 30 ottobre 2025
Entrato in vigore il 18 novembre 2025*



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9048 - 9034 - 9035 - 9044 - 9045 - 9052
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Si riceve su appuntamento



**CODICE ETICO, DI COMPORTAMENTO E NORME PER L'INTEGRITÀ
NELLA RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL' INSUBRIA:
TESTO UNIFICATO**

INDICE

PREAMBOLO.....	4
TITOLO I – PRINCIPI ETICI DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA	4
Art. 1 - La comunità universitaria.....	4
Art. 2 - Libertà della ricerca e dell'insegnamento.....	4
Art. 3 - Protezione della dignità individuale e della salute.....	5
Art. 4 - Promozione e tutela della Sostenibilità.....	5
Art. 5 - Integrità dei processi decisionali.....	5
Art. 6 - Tutela e promozione delle opportunità. Rifiuto di ogni forma di discriminazione o favoritismo.....	5
Art. 7 - Rifiuto di ogni forma di abuso e molestia.....	5
Art. 8 - Prevenzione del conflitto di interessi.....	6
Art. 9 - Integrità scientifica ed etica della ricerca	6
Art. 10 - Tutela del lavoro.....	6
Art. 11 - Tutela dei principi etici, del buon nome e della reputazione dell'Università.....	7
Art. 12 - Comunicazione istituzionale	7
Art. 13 - Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.....	7
Art. 14 - Tutela della proprietà intellettuale	7
Art. 15 - Diffusione della conoscenza e educazione alla responsabilità sociale.....	8
Art. 16 - Libertà di critica e di rappresentazione.....	8
Art. 17 - Doveri dell'Università.....	8
Art. 18 - Collaborazione con enti esterni	8
TITOLO II – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO COMUNI.....	8
Art. 19 - Ambito di applicazione	8
Art. 20 - Regali, compensi e altre utilità.....	9
Art. 21 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni	9
Art. 22 - Comunicazione degli interessi finanziari.....	10
Art. 23 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione.....	10
Art. 24 - Prevenzione della corruzione.....	11
Art. 25 - Trasparenza e tracciabilità.....	11



Art. 26 - Comportamenti nei rapporti privati.....	11
Art. 27 - Comportamento in servizio.....	11
Art. 28 - Rapporti con il pubblico	12
Art. 29 – Utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media.....	13
Art. 30 - Disposizioni particolari per i dirigenti	14
Art. 31 - Contratti ed altri atti negoziali.....	15
TITOLO III - DOVERI DI COMPORTAMENTO PER L'INTEGRITÀ NELLA RICERCA	15
Art. 32 - Buone pratiche di ricerca	15
Art. 33 - Progettazione	16
Art. 34 - Realizzazione.....	17
Art. 35 - Pubblicizzazione dei risultati.....	17
Art. 36 - Attività di valutazione.....	18
Art. 37 - Funzione proattiva dell'Università	19
Art. 38 - Formazione, informazione e supervisione.....	19
Art. 39 - Comitato etico per la ricerca	19
TITOLO IV - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PER LA DIDATTICA	20
Art. 40 - Principi fondamentali dell'attività didattica.....	20
Art. 41 - Diritti e doveri inerenti all'attività didattica	20
Art. 42 - Diritti e doveri degli studenti	21
Art. 43 - Verifica del profitto	22
TITOLO V - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SANZIONI.....	22
Art. 44 - Attuazione e diffusione del Codice	22
Art. 45 - Violazioni del Codice e illeciti disciplinari: norme di coordinamento	22
Art. 46 - Commissione etica.....	23
Art. 47 - Procedimento davanti alla Commissione etica.....	24
Art. 48 - Linee guida	24
Art. 49 - Vigilanza	25
APPENDICE: Codice etico per i fornitori dell'Università degli Studi dell'Insubria.....	26



PREAMBOLO

Il presente Codice riunisce, aggiornandoli e integrandoli con le disposizioni sull'integrità della ricerca:

- il Codice etico dell'Università degli Studi dell'Insubria, emanato con D.R. 14 giugno 2012, n. 705 e modificato con D.R. 14 giugno 2018, n. 455;
- il Codice di comportamento dell'Università stessa, emanato con D.R. 18 dicembre 2015, n. 1113 e modificato con D.R. 30 ottobre 2017, n. 882.

L'Università degli Studi dell'Insubria – d'ora innanzi “Università” – è una comunità di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico e amministrativo impegnata a costituire un elemento centrale e propulsivo della vita scientifica e culturale italiana e internazionale. Essa si ispira ai principi e ai valori riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli altri atti e convenzioni internazionali sui diritti umani, con particolare riferimento a quelli che trovano espressione nelle norme poste a tutela della conoscenza e del suo sviluppo, della ricerca, della formazione e della cultura, in quanto fondamenti essenziali della pacifica convivenza fra esseri umani e di cui il Titolo I del presente Codice costituisce una estrinsecazione. Ne consegue che tutto il personale dell'Ateneo – dipendente o collaboratore – (congiuntamente, per brevità, “dipendente”) è tenuto a conformare il proprio operato e ogni proprio comportamento a tali valori e principi.

L'Università assume il metodo critico nello svolgimento degli studi e delle ricerche ed è aperta al libero confronto con ogni altra istituzione scientifica italiana o straniera che si ispiri agli stessi principi e persegua le stesse finalità.

L'Università si impegna a realizzare l'integrità nella ricerca, intesa come il rispetto e la piena attuazione dell'insieme dei principi e dei valori etici e deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda la condotta responsabile e diligente di chi progetta, svolge, finanzia e valuta la ricerca scientifica, nonché delle istituzioni che la promuovono e la realizzano.

Nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Codice si terrà conto dei più importanti documenti internazionali in tema di integrità della ricerca, della politica europea della Responsible Research and Innovation (RRI), della Carta europea dei ricercatori nonché di ogni convenzione o accordo sottoscritto in tale materia dall'Università.

TITOLO I – PRINCIPI ETICI DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Art. 1 - La comunità universitaria

1. L'Università intende essere luogo in cui ogni componente della comunità universitaria trova le condizioni ottimali per svolgere i propri compiti istituzionali. La persona è posta al centro, sia in ordine alla valorizzazione delle professionalità sia nella definizione delle esigenze e dei programmi formativi.
2. All'interno della comunità universitaria ciascun individuo e ciascuna struttura sono chiamati a mettere a disposizione conoscenze, competenze, capacità e risultati all'insegna dei principi di lealtà, collaborazione e condivisione, attraverso un dialogo aperto, a beneficio di tutti i componenti della comunità stessa e dell'intera società.

Art. 2 - Libertà della ricerca e dell'insegnamento

1. L'Università riconosce e promuove come suoi valori centrali la libertà, l'indipendenza e l'autonomia di ricerca, di insegnamento e di studio nel rispetto della dignità dell'essere umano.



Art. 3 - Protezione della dignità individuale e della salute

1. L'Università si impegna a tutelare la dignità individuale, a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'integrità psicofisica delle persone che vi operano, a prevenire gli infortuni e ad abbattere le barriere architettoniche, assicurando ambienti e condizioni di lavoro, di ricerca e di studio idonei allo scopo.

Art. 4 - Promozione e tutela della Sostenibilità

1. L'Università promuove il proprio sviluppo e orienta coerentemente e concretamente le proprie scelte nel rispetto delle logiche di sostenibilità secondo i principi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'Agenda 2030.

Art. 5 - Integrità dei processi decisionali

1. L'Università si attende e si assicura che le condotte e i comportamenti dei componenti della comunità universitaria siano conformi alla propria missione istituzionale, siano basati sui principi di integrità, trasparenza, responsabilità e siano esenti da conflitti di interesse.
2. L'Università alloca le risorse e valorizza le capacità personali e professionali all'insegna dei criteri etici di equità, giustizia e coerenza e tenendo conto del merito, dell'impegno e delle esigenze specifiche delle strutture e degli individui, in particolare di quelli svantaggiati.

Art. 6 - Tutela e promozione delle opportunità. Rifiuto di ogni forma di discriminazione o favoritismo

1. L'Università riconosce il diritto di tutti i componenti della comunità universitaria di essere trattati con eguale rispetto e considerazione.
2. Rigetta ogni forma di pregiudizio sociale e ideologico, ogni idea di dispotismo e supremazia di individui, strutture, gruppi e promuove condizioni di pari opportunità.
3. L'Università riconosce, accetta e valorizza le diversità e favorisce un serio confronto pluralistico e interdisciplinare.
4. L'Università si impegna a promuovere misure specifiche volte a evitare o compensare eventuali svantaggi derivanti da indebite discriminazioni.
5. L'Università contrasta ogni forma di favoritismo o di nepotismo, cioè ogni situazione in cui un componente della comunità universitaria si avvalga indebitamente della posizione propria o di altri al fine di concedere o ottenere benefici, favorire incarichi e carriere, non per merito ma per vincoli di parentela, di associazione o di altro tipo di impropria affinità o comunque per ragioni diverse da qualità di ordine didattico, scientifico o professionale.
6. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti ad astenersi da tali comportamenti, nonché a prevenirli e a segnalarli.

Art. 7 - Rifiuto di ogni forma di abuso e molestia

1. L'Università considera ogni forma di abuso e molestia, anche morale e sessuale, lesiva della dignità umana e si impegna a promuovere adeguate forme di prevenzione, ad assicurare una sollecita protezione a coloro che ne sono vittime e a prendere adeguati provvedimenti nei confronti di chi esercita tali comportamenti, tanto più quando la vittima si trova in condizioni di dipendenza o di inferiorità gerarchica o accademica.
2. A nessun componente della comunità universitaria è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, la propria posizione accademica o il proprio ruolo al fine di forzare altri individui ad eseguire

prestazioni o servizi indebiti.

3. L'Università adotta tutte le misure indispensabili a garantire nei propri ambienti di lavoro e studio un clima di rispetto e cortesia e tutela la dignità e il benessere della persona in Università.
4. A tal fine, l'Università si premura affinché le funzioni del/della Consigliere/a di fiducia siano conformi a quanto previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94 e garantisce l'accesso al/alla Consigliere/a di fiducia in maniera agevole, libera e riservata, adottando specifiche procedure e dandone la massima diffusione.
5. L'Università promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione alla prevenzione di abusi e molestie e al miglioramento del clima negli ambienti di lavoro.

Art. 8 - Prevenzione del conflitto di interessi

1. Si ha un conflitto di interessi in presenza del rischio plausibile che un'azione o un giudizio professionale riguardante un interesse primario dell'Università sia inopportuno influenzato da un interesse secondario di natura privata.
2. Il concetto di interesse primario dell'Università include la promozione e la difesa dell'integrità della ricerca scientifica, della qualità della didattica e della funzionalità dei servizi e, più in generale, la tutela e la promozione dei valori e dei riferimenti della comunità universitaria.
3. Nell'ambito degli interessi secondari rientrano, a titolo esemplificativo, interessi di natura economica, il desiderio di avanzamenti professionali e di carriera, altri interessi personali, favori a familiari e amici, studenti, colleghi.
4. Chi si trova nella condizione di cui ai commi precedenti deve darne tempestiva comunicazione ai soggetti competenti, adottando ogni iniziativa utile a risolvere il conflitto.

Art. 9 - Integrità scientifica ed etica della ricerca

1. Nella pratica della ricerca, l'Università riconosce e promuove come suoi valori centrali la libertà, l'indipendenza e l'autonomia nel rispetto della dignità dell'essere umano.
2. In tutte le sue fasi, la ricerca deve ispirarsi a principi di onestà, diligenza, trasparenza, indipendenza, responsabilità, nel rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte, dell'autonomia degli esseri umani e del benessere di ogni altro essere vivente.
3. L'Università esige da tutti coloro che sono coinvolti nella ricerca e nelle attività e funzioni ad essa correlate la massima integrità, nonché l'impegno attivo nella prevenzione e repressione dei comportamenti a essa contrari.

Art. 10 - Tutela del lavoro

1. L'Università tutela e valorizza il lavoro in accordo con i principi costituzionali fondamentali che lo riconoscono diritto e al contempo dovere di ogni persona per concorrere al progresso materiale o spirituale della società.
2. Il merito è considerato criterio di valutazione delle capacità e il livello di professionalità e l'impegno lavorativo sono riconosciuti e valorizzati anche attraverso retribuzioni adeguate, nel rispetto e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
3. I rapporti di lavoro devono essere improntati a reciproco rispetto, fiducia, collaborazione e cooperazione. Coloro che hanno responsabilità di direzione, o comunque compiti di coordinamento, sono chiamati a sostenere la crescita professionale e umana dei propri collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne, anche con attenzione a coloro che si trovano in condizioni di precariato e a garantire un adeguato riconoscimento del contributo fornito da ciascuno di essi alla progettazione delle attività e al conseguimento dei risultati.



4. L'Università è consapevole che i contratti precari, e più in generale il lavoro instabile, possono essere causa di insicurezze e vulnerabilità. Per questo motivo si impegna a riconoscere ai lavoratori precari pari dignità e tutela delle condizioni di lavoro rispetto ai lavoratori stabili e a promuovere azioni volte a prevenire o reprimere ogni forma di sfruttamento.

Art. 11 - Tutela dei principi etici, del buon nome e della reputazione dell'Università

1. L'Università si impegna a prevenire e reprimere comportamenti offensivi o lesivi dei principi etici di cui al presente Titolo.
2. Ogni componente della comunità universitaria, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16, è tenuto a conformarsi ai principi etici; rispettare il buon nome dell'Università; astenersi dal compiere comportamenti che rechino danno al prestigio, al decoro e all'immagine dell'Università, della sua comunità e della pubblica amministrazione in generale.
3. Nel rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo, le risorse dell'Università, materiali e immateriali, possono essere impiegate esclusivamente per finalità istituzionali; usi diversi ed eccezionali sono subordinati ad apposita autorizzazione. Tutte le risorse, in particolare quelle finanziarie, devono essere utilizzate in modo responsabile e trasparente, nel pieno rispetto del principio di accountability. Ciascun utilizzatore deve pertanto rendersi disponibile a dar conto del corretto impiego delle risorse, attribuite dall'Università o comunque finanziate con fondi pubblici, dei risultati con esse ottenuti e della coerenza di questi ultimi con la missione istituzionale.
4. Ogni componente della comunità universitaria è tenuto ad attenersi alle disposizioni sull'utilizzo del logo e del nome dell'Università stabilite dalla normativa di Ateneo.

Art. 12 - Comunicazione istituzionale

1. Attraverso la comunicazione istituzionale, l'Università favorisce la diffusione della propria immagine, identità e valori e l'informazione sulle proprie funzioni ed attività istituzionali, anche nella prospettiva della rendicontazione sociale. Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, le informazioni e le comunicazioni devono essere veritiere, complete, univoche, secondo le linee di indirizzo dell'Università.

Art. 13 - Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali

1. Nel trattamento dei dati personali, l'Università garantisce il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Università si impegna ad assicurare l'equilibrio tra le libertà fondamentali della persona e le esigenze di rilevazione e monitoraggio delle attività istituzionali.

Art. 14 - Tutela della proprietà intellettuale

1. I soggetti della comunità universitaria hanno diritto di essere riconosciuti come autori dei risultati delle proprie ricerche. I risultati dell'attività scientifica svolta nell'Università non possono essere divulgati senza l'indicazione degli apporti individuali di ciascuno dei collaboratori che hanno contribuito a conseguirli.
2. L'autore di opere dell'ingegno appartenenti all'Università è tenuto a non servirsene per finalità estranee a quelle istituzionali, in mancanza di una espressa autorizzazione da parte dell'Università stessa.
3. L'Università condanna ogni forma di plagio.
4. L'Università promuove, in collaborazione con gli inventori e nel rispetto dell'equo riconoscimento dovuto per legge, la valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale, in conformità con la



disciplina regolamentare propria.

Art. 15 - Diffusione della conoscenza e educazione alla responsabilità sociale

1. L'Università considera esigenza primaria contribuire al progresso del sapere e della conoscenza per migliorare le condizioni di vita dell'essere umano.
2. L'Università, consapevole della rilevanza sociale della ricerca, promuove ed incentiva ogni forma di diffusione della conoscenza e dei risultati scientifici per contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività.
3. Essa si impegna a creare e promuovere occasioni di formazione e sensibilizzazione su questioni connesse all'etica e alla responsabilità sociale considerandole fondamentali ai fini della formazione degli studenti e di tutti coloro che a vario titolo frequentano l'Università.

Art. 16 - Libertà di critica e di rappresentazione

1. Ogni appartenente alla comunità universitaria è libero di esprimere, anche pubblicamente in forma motivatamente critica, opinioni sull'attività e sul governo dell'Università.
2. Le dichiarazioni in tal senso effettuate devono comunque essere sempre improntate al rispetto personale e alla moderazione del linguaggio.
3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente è tenuto ad astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Università.
4. L'Università, attraverso il confronto e il dialogo tra tutti i componenti della comunità universitaria, favorisce l'esercizio dell'autocritica e della critica costruttiva.

Art. 17 - Doveri dell'Università

1. L'Università pone in essere misure adeguate ad attuare i principi sanciti nel presente Codice e a predisporre le condizioni e i mezzi necessari affinché i suoi componenti possano adempiere ai doveri ivi statuiti.

Art. 18 - Collaborazione con enti esterni

1. L'Università impronta le proprie scelte a principi di collaborazione con enti pubblici o privati che perseguano finalità di comune interesse coerenti a quelle istituzionali nel rispetto dell'indipendenza degli appartenenti alla comunità universitaria, nonché della loro libertà da pressioni politiche e da interessi privati.

TITOLO II – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO COMUNI

Art. 19 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente titolo:
 - a. costituiscono principi generali di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e si applicano per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
 - b. per il restante personale, in regime di lavoro dipendente, costituiscono attuazione del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. 165/2001 e del D.P.R. 62/2013, integrando e specificando tale normativa.

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Titolo si applica il D.P.R. 62/2013.

2. Le norme del presente titolo si applicano per quanto compatibili anche a: titolari di borse di studio e

di ricerca;

- a. studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale (200 ore ex art. 11 del D.Lgs 68/2012);
 - b. collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010;
 - c. collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi a favore dell'amministrazione;
 - d. titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010;
 - e. ogni altro soggetto a cui la normativa estenda l'applicazione del presente Codice e delle disposizioni collegate o che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Università.
3. Negli atti di incarico o di nomina è inserita una clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica, in caso di accertamento di violazione degli obblighi qui previsti.

Art. 20 - Regali, compensi e altre utilità

1. Ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 62/2013, "il dipendente non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. Le disposizioni si applicano del pari ai rapporti tra studenti, o loro familiari, e professori e ricercatori.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Università per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150,00 euro, anche sotto forma di sconto.
6. Il personale non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto, nel biennio precedente all'assegnazione all'ufficio, un interesse significativo in decisioni o attività dell'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo".

Art. 21 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. "Nel rispetto della disciplina vigente sul diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza l'adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati" (art. 5, co. 1 D.P.R. 62/2013).
2. La comunicazione è resa con le modalità di cui al successivo articolo 23, comma 3, in materia di conflitto di interessi.

3. “Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni o a organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera” (art. 5, co. 2 D.P.R. 62/2013).

Art. 22 - Comunicazione degli interessi finanziari

1. “Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a. se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate” (art. 6 D.P.R. 62/2013).

Art. 23 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. Ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.P.R. 62/2013, “in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 in materia di conflitto di interessi, il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”.
2. “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, oppure di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore o agente, oppure di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza” (art. 7 D.P.R. 62/2013).
3. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 [del D.Lgs n. 165/2001] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri” (art. 53, comma 16-ter D.Lgs n. 165/2001).
4. Il dipendente comunica in forma scritta, tempestivamente, prima di compiere atti e fornendo ogni informazione utile in suo possesso, quando ritiene sussistere o ha il dubbio che possa sussistere un conflitto, anche potenziale, tra le attività del proprio ufficio e un interesse personale proprio o degli altri soggetti indicati al precedente articolo 22.
5. La comunicazione è resa, anche ai fini dell'art. 21:
 - a. per i dirigenti al Direttore Generale;
 - b. per il personale tecnico amministrativo al Dirigente di riferimento o, per il personale afferente ai Dipartimenti, al Direttore Generale;
 - c. per i professori e ricercatori al Direttore del Dipartimento di afferenza;
 - d. per i Direttori di Dipartimento al Rettore o al Direttore Generale, secondo competenza;
 - e. per il Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione;
 - f. per il Rettore al Senato Accademico.

6. Il Rettore, il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Direttore di Dipartimento, il Direttore Generale e il Dirigente, secondo competenza e tramite gli uffici preposti:
 - a. assumono tutte le informazioni necessarie, anche integrando d'ufficio le informazioni fornite dal dipendente;
 - b. decidono sull'astensione pronunciandosi sulla rilevanza del conflitto di interessi;
 - c. adottano, con i più ampi poteri, gli atti conseguenti, dandone comunicazione scritta al personale interessato, agli uffici competenti e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

In nessun caso l'attività rispetto alla quale si concretizza il conflitto di interessi può essere affidata ad un soggetto gerarchicamente subordinato al personale astenutosi: qualora il conflitto di interessi riguardasse un'attività o una funzione in capo al Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può individuare un commissario ad acta incaricato di provvedere sulla base di indicazioni e indirizzi formulati dal Consiglio stesso.

Art. 24 - Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione, in particolare le prescrizioni contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sezione II: "valore pubblico, performance e anticorruzione", e collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza utilizzando i canali messi a disposizione dall'Ateneo, attivati ai sensi dell'art.4 D.Lgs 24/2023 per segnalare presunte situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 25 - Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura il supporto documentale ai fini della tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi, sia ai fini di garantire la soddisfazione degli utenti finali, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. Il dipendente pone particolare cura nello svolgimento di una trasparente azione amministrativa e nella gestione dei contenuti delle informazioni in suo possesso al fine di evitare danni all'immagine dell'Università.
3. Al fine di garantire la continuità dell'attività d'ufficio, nonché la reperibilità di atti e documenti, il dipendente utilizza, ove previsto, gli strumenti informatici dell'Università, seguendo le modalità di archiviazione previste dalle procedure interne.
4. Il dipendente presta particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in formato aperto.

Art. 26 - Comportamenti nei rapporti privati

1. Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 62/2013, "nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno dell'ateneo per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Università".

Art. 27 - Comportamento in servizio

1. Il dipendente osserva i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e di imparzialità.
2. "Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri lavoratori il

compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza e assume, in generale, un atteggiamento di rispetto e leale collaborazione con i colleghi" (art. 11, co. 1 D.P.R. 62/2013).

3. "Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi" (art. 11, co. 2 D.P.R. 62/2013).
4. "Il dipendente utilizza gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti informatici, i telefoni messi a disposizione dall'Università con particolare cura e diligenza e secondo le modalità previste. Il dipendente si serve del mezzo di trasporto, eventualmente messo a disposizione dall'Università, solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio, trasportando terzi solo per motivi d'ufficio" (art. 11, co. 4 D.P.R. 62/2013).
5. Il dipendente che compie un'attività oggetto di tutela quale opera dell'ingegno informa tempestivamente il responsabile della struttura o il responsabile scientifico mettendo a disposizione quanto necessario per l'eventuale tutela.
6. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 il dipendente "deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro". Il dipendente che usa strumentazioni, macchine o altri apparati è tenuto a osservare la normativa specifica, le indicazioni d'uso e ogni cautela per prevenire ed evitare rischi per la salute propria o di terzi.
7. Il dipendente che riceva beni dell'Università o di altri enti, con cui l'ateneo abbia un contratto o una convenzione, in uso per ragioni di servizio, assume gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile. Il dipendente non cede, nemmeno temporaneamente, a terzi i beni suddetti, salvo i casi previsti dalla legge.
8. Il dipendente custodisce con particolare cura e diligenza gli strumenti informatici, nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi messi a disposizione dall'Università, anche al fine di non pregiudicare la sicurezza informatica.

Art. 28 - Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente mantiene contegno e professionalità adeguati nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, consapevole di rappresentare l'Università.
2. "Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile di identificativo messo a disposizione dall'ateneo, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico" (art. 12, co.1 D.P.R. 62/2013).
3. Il dipendente deve essere chiaro ed esaustivo nel fornire le risposte alle varie istanze ricevute; se l'istanza è formulata in via telematica il dipendente si impegna ad utilizzare lo stesso strumento con cui è stata inoltrata la stessa, provvedendo ad istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque adeguate agli standard di efficienza. Devono inoltre essere sempre evidenziati tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della risposta.
4. Nello svolgimento della propria attività il dipendente assicura il rispetto dei tempi indicati nella carta dei servizi e degli standard di qualità, ove esistenti.

5. “Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o concluse, rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti di Ateneo” (art. 12, co.4 D.P.R. 62/2013).
6. “Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente” (art. 12, co.5 D.P.R. 62/2013).

Art. 29 – Utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media

1. Ai sensi dell'art. 11-bis DPR 61/2023, l'Università, “attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informativi, delle informazioni e dei dati.
2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'Ateneo. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvo i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.
3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e si uniforma alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'Università. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'Ateneo per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'Università, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità” per l'Ateneo.
6. Ciascun dipendente dell'Ateneo che intenda utilizzare le tecnologie informatiche, i mezzi di comunicazione e i social media o comunque interloquisca con il pubblico, direttamente o indirettamente, deve rispettare l'immagine e il prestigio dell'Ateneo e della Pubblica Amministrazione in generale e a rispettare l'onorabilità dei colleghi nonché la riservatezza e la dignità delle persone.
7. Inoltre, qualora i comportamenti, le pubblicazioni o le dichiarazioni dei dipendenti possano avere pubblico risalto e l'appartenenza degli stessi all'Università sia chiaramente desumibile dalle circostanze, come nei casi in cui ne abbiano fatto espressa menzione gli stessi dipendenti sui propri profili social o sia stato riferito dai soggetti con cui essi interloquiscono - giornalisti o altri interlocutori, tali dipendenti devono adoperarsi con ogni cautela affinché i comportamenti adottati, i contenuti pubblicati e le dichiarazioni rilasciate siano riferiti esclusivamente a loro stessi e non associati all'Ateneo.
8. Nell'utilizzo degli account personali di social media il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni e i propri giudizi su eventi, cose o persone non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'Ateneo.
9. Tutti i dipendenti sono altresì tenuti a osservare, le disposizioni indicate nella Social Media Policy dell'Ateneo, nel rispetto dell'art. art. 11-ter, co. 3 DPR 62/2013 il quale dispone che “Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente al

servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale”.

Art. 30 - Disposizioni particolari per i dirigenti

1. I dirigenti osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti della struttura di cui sono responsabili.
2. I dirigenti svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e perseguono gli obiettivi assegnati adottando un comportamento organizzativo adeguato.
3. “I dirigenti, prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all'Università le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta. Dichiarano altresì se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa. Forniscono inoltre all'Università le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge” (art. 13, co. 3 D.P.R. 62/2013).
4. “I dirigenti assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza, tanto nei rapporti con i colleghi e i collaboratori, quanto nei rapporti con e i destinatari dell'azione amministrativa. Curano, altresì, che le risorse assegnate alla struttura siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali” (art. 13, co. 4 D.P.R. 62/2013).
5. “I dirigenti curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate sulla leale collaborazione e sulla reciproca fiducia. Assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali” (art. 13, co. 5 D.P.R. 62/2013).
6. “I dirigenti assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a propria disposizione. Affidano eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione” (art. 13, co. 6 D.P.R. 62/2013).
7. “I dirigenti valutano il personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance verificando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo” (art. 13, co. 7 D.P.R. 62/2013).
8. “I dirigenti intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'organismo disciplinare prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono, se del caso, a presentare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare” (art. 13, co. 8 D.P.R. 62/2013).
9. “I dirigenti, nei limiti delle proprie possibilità e nel rispetto delle policy di ateneo per i rapporti

istituzionali con i media, evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici, possano diffondersi. Favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti” dell'Università (art. 13, co. 9 D.P.R. 62/2013).

10. I dirigenti vigilano sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Codice. Nell'ambito delle attività conoscitive e di vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti, l'Autorità disciplinare ha accesso a ogni atto e può acquisire ogni informazione pertinente.

Art. 31 - Contratti ed altri atti negoziali

1. Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 62/2013, “nella conclusione di accordi e nella stipula di contratti per conto dell'Università, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Università abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Università, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel triennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile. Nel caso in cui l'Università concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel triennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel triennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Direttore Generale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Università, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico”.

TITOLO III - DOVERI DI COMPORTAMENTO PER L'INTEGRITÀ NELLA RICERCA

Art. 32 - Buone pratiche di ricerca

1. Con il termine “ricerca” ci si riferisce a tutte le attività connesse alla pratica della ricerca, dalla richiesta di finanziamenti, alla progettazione e realizzazione della ricerca, alla sua valutazione, inclusa la revisione tra pari, alle attività svolte in qualità di esperto, nonché alla documentazione, rendicontazione e pubblicizzazione dei risultati.
2. Per integrità nella ricerca si intende l'osservanza di pratiche, standard e principi, etici e professionali e di un coerente sistema di valori che serva come guida per assumere decisioni e agire nell'ambito della ricerca. L'Università, richiamandosi ai propri valori etici e di integrità nella ricerca scientifica di cui all'art. 9 del Titolo I, definisce e declina, nei successivi articoli, i doveri di comportamento per

l'integrità nella ricerca in accordo con i migliori riferimenti internazionali.¹

3. Questi doveri devono essere conosciuti, rispettati e applicati da ogni persona che fa ricerca in Università, inclusi gli studenti di dottorato, i *visiting researchers*, i ricercatori a tempo determinato, eventuali soggetti esterni che comunque partecipino alla ricerca o presentino risultati a nome dell'Università, il personale tecnico che collabora alla ricerca nonché gli studenti per le attività, quali la preparazione di tesi di laurea o frequenza a corsi che implicino la partecipazione ad attività di ricerca. Si applicano inoltre anche a coloro che rivestano posizioni di supervisori, coordinatori/direttori della ricerca (*principal investigator/research director*) e di amministratori, nella misura in cui essi contribuiscono alla progettazione e alla realizzazione della ricerca. Le buone pratiche di ricerca includono la conoscenza, il rispetto e l'attuazione delle migliori e più aggiornate prassi e normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza e di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
4. L'Università è contraria allo svolgimento di ricerche destinate unicamente a promuovere prodotti commerciali o fondate su presupposti non scientifici o comunque nocive alla salute pubblica e/o individuale.
5. L'Università considera inappropriate le relazioni con soggetti che possano compromettere l'autonomia e/o l'indipendenza dei professori e dei ricercatori e l'integrità scientifica sotto ogni aspetto.
6. In generale, l'Università non accetta da una singola fonte risorse di entità tale da mettere a rischio la propria autonomia e indipendenza.
7. L'Università si impegna a pubblicizzare, nel rispetto di eventuali prescrizioni del donante, le donazioni ricevute a sostegno dell'attività di ricerca, anche quale mezzo per esprimere la propria riconoscenza.
8. L'Università incoraggia la raccolta di fondi destinati alla ricerca scientifica e alla formazione di giovani ricercatori.
9. Professori e ricercatori dell'Ateneo e i componenti della comunità universitaria che svolgono attività di ricerca presso l'ateneo o finanziata dall'ateneo sono tenuti ad usare il nome dell'Università nelle pubblicazioni e nelle attività attinenti alla loro ricerca.

Art. 33 - Progettazione

1. La ricerca deve avere rilievo scientifico, accademico e/o sociale. Nei casi in cui la ricerca sia suscettibile di produrre un impatto sugli oggetti della ricerca e, più in generale, sulla società, sull'ambiente e sulla biosfera, tale impatto deve essere responsabilmente esaminato, dandone conto nella documentazione pertinente. I ricercatori devono aver cura di considerare le più recenti evidenze scientifiche e di adottare metodologie adeguatamente giustificate e in grado di perseguire gli obiettivi identificati.
2. I ricercatori devono essere trasparenti in merito al ruolo eventuale di ogni portatore di interessi economici e/o non economici riguardo alla ricerca, nel rispetto delle disposizioni generali sul conflitto di interessi.
3. Nella ricerca di gruppo la progettazione è discussa con tutti i soggetti interessati, avendo cura di concordare preventivamente ruoli, responsabilità e compiti, ferma restando la possibilità che siano modificati in maniera trasparente durante lo svolgimento della ricerca. Tutti i componenti del gruppo di ricerca e, in particolare, il responsabile, contribuiscono a creare un clima di leale collaborazione, evitando qualsiasi forma di discriminazione e riconoscendo il contributo di ognuno nelle forme

¹ The European Charter for Researchers - The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (European Commission, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005) e ENAI – European Network for Academic Integrity, di cui l'Università è membro fondatore, The European Code of Conduct for Research Integrity - Revised Edition (ALLEA - All European Academies, Berlin 2017), il Singapore Statement on Research Integrity (2010), le OECD's Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct (2007), le IAU-MCO Guidelines for an Institutional Code of Ethics in Higher Education (International Association of Universities, Paris, 2012).

appropriate.

4. Nelle ricerche condotte in collaborazione con soggetti esterni, è responsabilità del ricercatore accertarsi che la ricerca possa essere realizzata nel rispetto dei principi etici e di integrità. Il ricercatore avrà cura di avviare collaborazioni con soggetti esterni che diano appropriata garanzia in tal senso, eventualmente anche attraverso accordi scritti.
5. Nell'ambito di ogni progetto di ricerca, si individuano i soggetti incaricati dell'utilizzo, della gestione e della conservazione dei materiali e dei dati prodotti dalla ricerca, inclusi all'occorrenza i dati grezzi.
6. È dovere di ogni ricercatore aggiornarsi sulle normative che riguardano il proprio settore di ricerca, incluse quelle internazionali, e sui regolamenti dell'Università.

Art. 34 - Realizzazione

1. Nella realizzazione della ricerca i ruoli e i compiti di ciascuno devono essere svolti con accuratezza, precisione, diligenza e responsabilità.
2. In conformità con quanto stabilito nell'art. 31, la scelta dei metodi di ricerca, l'analisi dei dati, la valutazione e l'interpretazione dei risultati devono essere guidate unicamente dall'interesse scientifico e accademico e non da interesse, ad esempio, commerciale, politico o personale.
3. Nel contesto della ricerca, costituiscono condotta riprovevole, non soltanto il plagio, ma anche ogni tipo di comportamento che possa violare i principi di integrità, tra cui la falsificazione di dati, informazioni o citazioni, l'inganno e la mistificazione, il sabotaggio, inteso come l'adozione di strumenti o azioni atti a impedire lo svolgimento del lavoro di altri.
4. Nella ricerca sull'essere umano l'Università adotta e promuove i principi base di etica clinica quali il rispetto per l'autonomia, la non maleficenza, la beneficenza e la giustizia. Il bene della persona, e in particolar modo del malato, deve sempre essere prioritario rispetto ad ogni altra istanza. Le ricerche sperimentali su esseri umani devono essere svolte nel rispetto delle leggi, delle norme deontologiche e delle linee guida, dichiarazioni, convenzioni e carte etiche di riferimento.
5. Nella ricerca scientifica che prevede l'impiego di esseri viventi non umani, l'Università adotta e promuove i principi di sostituzione (*replacement*), riduzione (*reduction*) e perfezionamento (*refinement*) allo scopo di limitare l'impiego di animali vivi. Le ricerche sperimentali su animali devono essere svolte nel rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
6. Nella ricerca di gruppo, ciascun partecipante alla ricerca s'impegna a non sospendere la propria partecipazione alla ricerca o abbandonarla senza un congruo preavviso. Parimenti il coordinatore deve comunicare ai collaboratori con congruo anticipo se e quando cesseranno di partecipare al progetto.
7. La ricerca deve essere realizzata in maniera che i dati siano verificabili. In particolare, ove possibile, la documentazione relativa ai dati grezzi/originali deve essere conservata per almeno 5 anni dalla conclusione della ricerca. Lo smarrimento o il furto di materiali e dati grezzi vanno segnalati con tempestività all'Università.
8. L'Università approva e promuove nella produzione, utilizzo e conservazione dei dati della ricerca i principi di rintracciabilità (*findability*), accessibilità (*accessibility*), interoperabilità (*interoperability*) e riusabilità (*reusability*) (FAIR).

Art. 35 - Pubblicizzazione dei risultati

1. Il contributo di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della ricerca deve essere riconosciuto in maniera giusta, equa e trasparente, ad esempio mediante il riconoscimento dell'autorialità in accordo con i migliori standard applicabili nelle diverse discipline e ambiti della ricerca.
2. L'autorialità deve di principio essere riconosciuta a tutti coloro che abbiano contribuito in maniera

significativa alla progettazione, alla raccolta dei dati, alla loro analisi e interpretazione. Tutti gli autori devono poter approvare la versione finale del prodotto della ricerca e devono rendersi pienamente responsabili per il suo contenuto integrale. Coloro che abbiano partecipato alla realizzazione della ricerca senza soddisfare i criteri per l'autorialità vanno comunque menzionati nelle forme opportune. Se la natura della ricerca e della pubblicazione lo consente, deve essere indicata o individuabile quale parte sia riferibile al contributo di ciascuno. Particolari discipline e campi di ricerca possono discostarsi dai principi generali di autorialità, ma in tal caso i criteri adottati per decidere gli autori devono essere preventivamente concordati e dichiarati nel prodotto della ricerca.

3. Non devono essere indicati come coautori persone che non hanno fornito alcun contributo scientificamente significativo. La violazione di questo dovere è aggravata qualora sia tesa a ottenere o procurare vantaggi personali, anche consistenti in una reciprocità del comportamento scorretto, onde aumentare fraudolentemente il numero delle proprie o altrui pubblicazioni.
4. I ricercatori si impegnano a diffondere i propri risultati in maniera onesta, trasparente, completa e per quanto possibile tempestiva, inclusi ove possibile i risultati o le interpretazioni negative, nonché le tesi contrarie a quelle sostenute e i dati su cui si fondano.
5. In conformità a quanto previsto dall'art. 14, l'Università condanna ogni forma di falsificazione e fabbricazione dei dati nei prodotti della ricerca, condanna inoltre ogni forma di plagio e ingiustificato autoplagio. Il riutilizzo di testi già pubblicati deve essere evitato oppure, ove indispensabile, deve essere dichiarato in maniera trasparente citando la pubblicazione originaria, fatta eccezione per il riutilizzo della descrizione di metodi di ricerca standardizzati.
6. La citazione delle fonti deve essere accurata e appropriata. Deve essere in particolare evitata la citazione di un numero ingiustificatamente elevato di fonti. L'autocitazione ingiustificata contravviene ai principi di integrità.
7. È sempre necessario dichiarare la fonte di eventuali finanziamenti, ivi compresi quelli finalizzati a finanziare posti di ruolo o non di ruolo ricoperti dagli autori. Vanno altresì indicati eventuali rapporti di collaborazione o consulenza, anche già terminati, con enti pubblici o privati che, per la loro attività, siano economicamente interessati ai risultati della ricerca. Le ipotesi di conflitto di interessi che non siano state tempestivamente risolte ai sensi degli art. 8 e 23 del presente Codice, devono comunque essere dichiarate all'atto della pubblicazione.
8. L'Università promuove e sostiene la scienza aperta (open science) ad esempio attraverso la condivisione di protocolli, metodi, procedure nonché dei dati della ricerca, inclusi ove possibile i dati grezzi, in banche dati e depositi accessibili e internazionalmente riconosciuti. I ricercatori fanno il possibile per rendere disponibili alla Comunità scientifica i risultati della ricerca, indipendentemente dalla pubblicazione, ovvero spiegano le ragioni della mancata diffusione, ad esempio per il rispetto della riservatezza e della confidenzialità.
9. Il rispetto dei principi di integrità è di cruciale importanza, tra l'altro, nella stesura delle tesi per il conseguimento di titoli accademici, anche in considerazione del fondamentale valore formativo che tale esperienza rappresenta per i giovani che si avviano in tal modo al mondo delle professioni e in particolare per coloro che si dedicheranno a loro volta alla ricerca scientifica.
10. L'Università, anche attraverso i propri ricercatori, si adopera, nella misura del possibile, per ritirare le pubblicazioni errate o fraudolente.

Art. 36 - Attività di valutazione

1. Gli appartenenti alla Comunità universitaria devono essere onesti e scrupolosi ogni volta che a qualsiasi titolo svolgano ruoli di valutazione e/o revisione tra pari, mantenendo riservate le informazioni in tal modo ottenute in accordo con i vincoli eventualmente applicabili e astenendosi dal valutare

questioni al di fuori del proprio ambito di competenze. Gli appartenenti alla Comunità universitaria devono collaborare in maniera aperta e leale con eventuali valutatori della propria ricerca interni e/o esterni.

2. Nel caso di dubbi riguardo alla propria obiettività e indipendenza è obbligo del valutatore adottare tutte le misure utili a definire la situazione, esplicitando le ragioni del dubbio in modo trasparente ed eventualmente assumendo opportune azioni di mitigazione. Nel ruolo di revisore, il ricercatore opera in modo imparziale e trasparente, evitando di condizionare indebitamente la scelta delle citazioni.
3. Ferme le norme di legge vigenti, questi obblighi si applicano anche ai membri delle commissioni per l'assegnazione di premi e riconoscimenti, nonché a tutti i membri delle commissioni di valutazione per l'assegnazione o il rinnovo di borse, contratti di ricerca, posti o incarichi nell'ambito delle istituzioni universitarie.

Art. 37 - Funzione proattiva dell'Università

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del presente Codice, l'Università si adopera affinché ogni ricercatore possa assumersi appieno le proprie responsabilità e possa condividere le proprie preoccupazioni, discutendo eventuali errori senza temere indebite conseguenze.
2. L'Università considera questi impegni alla stregua di obblighi di diligenza (*duties of care*), quale essenziale premessa affinché ogni ricercatore sia messo nelle migliori condizioni per aderire alle buone pratiche di ricerca descritte nel presente Codice.

Art. 38 - Formazione, informazione e supervisione

1. L'Università si impegna a realizzare, quale parte della propria offerta formativa istituzionale con cadenza regolare e in collaborazione con i Dipartimenti e con la Scuola di Dottorato, corsi di formazione sullo svolgimento della ricerca in università a beneficio dei soggetti di cui all'art. 31, comma 3 del presente Codice.
2. I Dipartimenti divulgano e promuovono al loro interno le buone pratiche di ricerca e vigilano sulla loro corretta applicazione. I corsi di dottorato includono la formazione alle buone pratiche di ricerca nell'ambito delle attività formative istituzionali. Le scuole di specializzazione e i corsi di laurea per quanto di loro pertinenza diffondono le conoscenze e la cultura delle buone pratiche di ricerca tra gli studenti e i docenti. I coordinatori/direttori della ricerca e in generale tutti i professori e ricercatori curano la conoscenza e l'applicazione delle buone pratiche di ricerca tra i propri collaboratori. Tutti i componenti della Comunità universitaria sono tenuti a prevenire i comportamenti scorretti e a segnalare casi di violazione di cui vengano a conoscenza.
3. L'Università riconosce importanza cruciale alla supervisione a vario titolo di giovani ricercatori in formazione e adotta opportune misure per garantirne la massima qualità.

Art. 39 - Comitato etico per la ricerca

1. L'Università istituisce un Comitato etico per la ricerca con i seguenti compiti:
 - a. esprimere pareri su progetti e attività di ricerca realizzati dai propri ricercatori o comunque nei quali l'Università è coinvolta, ogni volta che si renda necessario;
 - b. assumere iniziative per promuovere la conoscenza, l'applicazione e il rispetto dei principi, delle norme e degli standard di buona pratica della ricerca;
 - c. fornire pareri in merito alla corretta interpretazione e applicazione dei principi di buona pratica della ricerca.
2. Esulano dalle competenze del Comitato etico per la ricerca le funzioni che la legge riserva ad altri soggetti, quali ad esempio i comitati etici ospedalieri e gli organismi preposti al benessere degli animali.

3. Il Comitato etico per la ricerca è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 componenti scelti secondo criteri di competenza, interdisciplinarietà e indipendenza. L'indipendenza e l'autonomia del Comitato sono garantite tra l'altro dalla presenza di almeno 3 componenti esterni all'Università e che non abbiano avuto alcun rapporto di collaborazione con essa nei tre anni precedenti la nomina.
4. I componenti sono nominati dal Rettore su proposta del Senato Accademico, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
5. Le disposizioni che disciplinano il funzionamento del Comitato sono determinate da un apposito regolamento, predisposto dal Comitato stesso e approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PER LA DIDATTICA

Art. 40 - Principi fondamentali dell'attività didattica

1. L'attività didattica è diritto e dovere di ogni docente, nella quale deve riflettere l'esperienza -intellettuale e di ricerca. L'attività didattica deve ispirarsi ai principi di cui all'art. 2.

Art. 41 - Diritti e doveri inerenti all'attività didattica

1. I docenti devono svolgere le attività didattiche nel rispetto dell'organizzazione complessiva e della programmazione dell'Università, nonché dello Statuto e dei regolamenti, mantenendo un comportamento adeguato, corretto e rispettoso nei momenti di confronto con i colleghi, gli studenti e con il personale tecnico-amministrativo.
2. L'attività didattica deve essere svolta personalmente con diligenza, assiduità, puntualità e regolarità, ed essere improntata a imparzialità, rigore, chiarezza, trasparenza e rispetto degli studenti, dei loro diritti e della loro cultura. Nello svolgimento dell'attività didattica, i docenti si astengono dal fare propaganda politica, religiosa, ideologica o commerciale.
3. L'aggiornamento continuo in ambito scientifico, tenendo conto anche dell'evoluzione delle metodologie didattiche e delle tecnologie a supporto della didattica è un dovere di ogni docente.
4. È dovere dei docenti garantire un servizio di ascolto degli studenti, raccogliere le loro sollecitazioni e rispettare le peculiarità individuali, incoraggiare la difesa dei valori etici e d'integrità morale, il senso di responsabilità e di autodisciplina. È altresì dovere dei docenti rendersi disponibili al confronto con gli studenti, in particolar modo per ogni opportuno chiarimento in merito alla didattica e alle valutazioni espresse nelle prove di verifica. I docenti sono tenuti a prendere in carico gli esiti della valutazione della didattica e agire nelle situazioni di manifesta e ripetuta criticità. Il ricevimento degli studenti deve essere adeguatamente comunicato, rispettato nella forma e negli orari e deve essere garantito nei luoghi e con le modalità istituzionali. Modalità di ricevimento particolari potranno essere concordate in funzione di situazioni individuali e/o esigenze dello studente e/o di criticità ambientali o logistiche.
5. È dovere dei docenti (di ruolo e non) mettere a disposizione degli studenti quanto necessario per conoscere contenuti e organizzazione del corso, incluso il syllabus del proprio corso o modulo (nel caso di corsi integrati), secondo le disposizioni impartite dall'Ateneo.
6. Le interazioni didattico-formative individuali con gli studenti, nei tempi e nei luoghi predefiniti, costituiscono parte essenziale dei doveri accademici del docente.
7. I docenti hanno diritto di usufruire di spazi, strutture e strumenti idonei al miglior svolgimento della loro attività e ad essere coadiuvati e supportati dal personale tecnico e amministrativo, nei limiti delle proprie mansioni.



8. I professori e i ricercatori di ruolo, nell'eventualità di collaborazioni didattiche con altri atenei, enti o istituzioni di varia natura, sono tenuti a chiedere le necessarie autorizzazioni all'Università. La propria posizione presso l'Università deve comunque essere sempre evidenziata come elemento caratterizzante il proprio curriculum.
9. La disciplina del presente regolamento si estende per quanto applicabile ai docenti a contratto.

Art. 42 - Diritti e doveri degli studenti

1. Costituisce diritto e dovere degli studenti la partecipazione attiva alla vita universitaria, sia a titolo individuale sia in particolare in veste di rappresentanti eletti negli organi statutari, e alle attività didattiche e formative, adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti dei docenti e di coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle strutture dell'Università, nonché condividendo una cultura improntata all'onestà dei comportamenti, alla responsabilità e al rispetto dell'istituzione.
2. Gli studenti sono, in particolare, tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'immatricolazione, osservando i regolamenti didattici e qualsiasi altra regola di comportamento vigente all'interno della comunità universitaria al fine di favorire il corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche, delle prove di verifica e delle attività di ricerca.
3. Ogni studente ha il diritto e il dovere di impegnare le proprie conoscenze mettendole al servizio della propria comunità.
4. Come ogni componente della comunità universitaria, gli studenti hanno il dovere di rispettare gli ambienti, le strutture, il materiale librario e le strumentazioni tecnologiche e scientifiche messe a loro disposizione, mantenendone funzionalità e decoro, condividendo regole di civile convivenza e di rispetto reciproco.
5. L'Università predispone, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, spazi, strutture informatiche e multimediali e altri supporti adeguati allo svolgimento di tutte le attività accademiche, nonché l'opportunità di usufruire di una didattica volta al conseguimento di obiettivi formativi qualificanti e professionalizzanti.
6. Gli studenti hanno diritto a partecipare alle attività e ai progetti di ricerca, nonché a stage e tirocini, secondo le finalità didattiche stabilite, anche in vista della preparazione di tesi su base sperimentale. L'Università stipula un numero di convenzioni adeguato al fabbisogno degli studenti che dovranno svolgere stage e tirocini. Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare modalità e scadenze proprie delle iniziative e sono tenuti a svolgere correttamente le attività previste, a rispettare i regolamenti dell'ente ospitante e a mantenere la necessaria segretezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni acquisiti. Gli studenti possono rivolgersi al proprio tutor/responsabile accademico ove il soggetto ospitante disattenda il presente Codice o le norme valevoli per l'iniziativa.
7. L'Università si dota di linee guida per informare gli studenti sui comportamenti dovuti e vietati in riferimento al plagio e alla sicurezza nei laboratori.
8. L'Università, ispirandosi ai principi di trasparenza, garantisce la più ampia diffusione e tempestività nella comunicazione delle informazioni a supporto dell'attività didattica attraverso i canali istituzionali.
9. L'Università ha il dovere di impegnare tutte le risorse disponibili al fine di distribuire le ore di lezione frontale in maniera più razionale possibile, così da garantire l'ottimizzazione dei tempi di studio individuale.
10. Ciascuno studente ha il dovere di aggiornarsi costantemente tramite le risorse informatiche predisposte dall'Università.
11. Le norme di comportamento previste nel presente regolamento mantengono la loro percettività



anche nei periodi di soggiorno all'esterno degli studenti nell'ambito dei programmi di internazionalizzazione dell'Ateneo.

Art. 43 - Verifica del profitto

1. La valutazione della preparazione degli studenti è attuata secondo procedure prestabilite e preventivamente comunicate, da svolgersi in tempi compatibili con le esigenze di preparazione ed organizzazione degli studi.
2. L'Università garantisce l'opportunità di svolgere le prove di verifica del profitto pubblicamente e con commissioni di almeno due componenti in modo da preservare la trasparenza in sede di valutazione attraverso la presenza di una pluralità di pareri.
3. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione imparziale, attraverso prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento degli stessi insegnamenti.
4. Gli studenti hanno il diritto di prendere visione della propria prova scritta ed è altresì garantita la possibilità di conoscere i criteri su cui si basa la formulazione della votazione espressa.
5. Nelle prove di verifica e nelle prove finali dei corsi di studio gli studenti devono astenersi da comportamenti che arrechino disturbo, ostacolo ovvero risultino lesivi e/o disonesti nei confronti di altri studenti e dell'Istituzione. Sono contrari ai principi del presente Codice il plagio o la copiatura di testi altrui o altri comportamenti che possano impedire una corretta valutazione della prova.

TITOLO V - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SANZIONI

Art. 44 - Attuazione e diffusione del Codice

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione ed osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.
2. Il presente Codice è pubblicato sul sito web dell'Università. L'Ufficio del personale ne promuove la diffusione e la conoscenza, anche attraverso eventi formativi. I rappresentanti degli studenti promuovono la diffusione e la conoscenza del Codice presso gli studenti. Il Comitato etico per la ricerca promuove l'educazione all'integrità della ricerca, organizzando a tal fine seminari, lezioni, corsi, anche nell'ambito dei dottorati e delle scuole di specializzazione e ricorrendo ad ogni altro mezzo idoneo.
3. Le attività di cui al precedente comma includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.
4. Le strutture dell'Università, all'occorrenza adottando apposite misure regolamentari, tengono conto dell'osservanza del presente Codice e dell'impegno profuso nella sua diffusione, così come, per converso, delle accertate violazioni, ai fini dell'erogazione di fondi di ateneo anche per la ricerca, dell'assunzione di cariche in organi accademici, del conferimento di incarichi interni all'Università.
5. Chiunque stipuli con l'Università contratti di lavoro, di prestazione autonoma o professionale, di appalto e ogni atto che costituisca un rapporto di collaborazione, in qualsiasi forma, è edotto dell'esistenza del presente Codice e della relativa vincolatività, con idonei strumenti di conoscenza. I dettagli operativi valevoli per i fornitori sono raccolti in apposita appendice al presente Codice.

Art. 45 - Violazioni del Codice e illeciti disciplinari: norme di coordinamento

1. Le violazioni del presente Codice che costituiscono illecito disciplinare sono perseguite ai sensi delle

norme e dei regolamenti vigenti in materia disciplinare.

2. Le fattispecie di violazioni del presente Codice che non integrano illecito disciplinare sono trattate ai sensi dell'art. 47.
3. Ferme restando eventuali responsabilità di natura penale, civile, amministrativa o contabile, le violazioni degli obblighi previsti dal Titolo II del presente Codice nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Codice nazionale e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, integrano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e determinano responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, secondo quanto previsto dal D.lgs. 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Ferme restando eventuali responsabilità di natura penale, civile, amministrativa o contabile, i comportamenti contrari ai principi contenuti nel Titolo II posti in essere dal personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2 del D.lgs. 165/2001 (professori e ricercatori), sono valutati sul piano disciplinare secondo il loro ordinamento.
5. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento, l'Università può chiedere il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 46 - Commissione etica

1. Nell'Università è istituita una Commissione etica, i cui componenti, muniti dei necessari requisiti di onorabilità, sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
2. La Commissione etica è composta, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, da:
 - a. due componenti esterni all'Università, individuati con avviso pubblico;
 - b. due componenti interni all'Università, di cui uno tra il personale tecnico-amministrativo e uno tra ricercatori e professori di ruolo, individuati con avviso pubblico;
 - c. uno studente iscritto all'Università.
3. In caso di impossibilità, i componenti di cui alla lett. a sono sostituiti da ulteriori componenti interni all'Università.
4. Il Presidente della Commissione etica è individuato, tra i suoi componenti, nella prima seduta dell'Organo, possibilmente tra i membri esterni. La Commissione etica delibera a maggioranza dei componenti.
5. Il mandato, non rinnovabile, dei componenti della Commissione etica è di durata quadriennale, ad eccezione di quello dello studente che ha durata biennale.
6. La Commissione etica, acquisito il parere di cui all'art. 38 laddove necessario o richiesto dagli interessati, anche avvalendosi della collaborazione di uffici e strutture dell'Università:
 - a. svolge funzioni di controllo sull'attuazione e il rispetto delle norme del Codice, ai sensi delle successive disposizioni;
 - b. a seguito della segnalazione di comportamenti di possibile rilievo disciplinare, trasmette tempestivamente la segnalazione medesima agli organismi disciplinari competenti;
 - c. sottopone agli organi competenti proposte di revisione o di integrazione del Codice;
 - d. svolge funzioni consultive sull'interpretazione delle norme del Codice, all'occorrenza convocando gli interessati prima di adottare ogni altra iniziativa.
 - e. redige annualmente una relazione sull'attività svolta che sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.
7. Tutta la Comunità universitaria garantisce la più ampia collaborazione per le attività della Commissione.

Art. 47 - Procedimento davanti alla Commissione etica

1. Chi abbia conoscenza dell'inosservanza del presente Codice può indirizzare una segnalazione scritta alla Commissione etica. La segnalazione alla Commissione può anche essere consegnata al superiore gerarchico ovvero, in relazione alla particolarità del caso, al Comitato etico per la ricerca di cui all'articolo 39, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, al Collegio di Disciplina, al Comitato Unico di Garanzia, alla Consigliera di fiducia, alla Commissione di disciplina per gli studenti, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza o al Rettore. Ricevuta la segnalazione, i predetti soggetti la inoltrano alla Commissione etica, salvi i poteri del Rettore in materia disciplinare.
2. Le segnalazioni effettuate ai sensi della disciplina del whistleblowing sono rese esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e gestite con le tutele previste dalla normativa.
3. Le segnalazioni sono esaminate in modo imparziale, nel rispetto della dignità delle persone coinvolte, della riservatezza delle informazioni, del principio del contraddittorio.
4. La Commissione etica informa tempestivamente per iscritto la persona, della cui infrazione si tratta, contestandole i fatti. Contestualmente, convoca la persona, con congruo preavviso, per una audizione a propria difesa. La persona può anche depositare una memoria scritta entro la data dell'audizione.
5. Qualora i fatti contestati costituiscano una violazione delle disposizioni del Codice inerenti alle buone pratiche della ricerca, la Commissione etica si avvale, nell'ambito del procedimento, della collaborazione del Comitato etico per la ricerca.
6. All'esito del contraddittorio, o in caso di mancata comparizione della persona, la Commissione etica esprime il proprio parere per iscritto sull'infrazione, in un congruo termine e lo comunica al Rettore, il quale decide.
7. Il Rettore può invitare la persona, della cui infrazione si tratta, a cessare la condotta.
8. Su proposta del Rettore, il Senato Accademico può deliberare nei confronti della persona, della cui infrazione si tratta, le sanzioni previste dallo Statuto.
9. Qualora l'ipotesi di trasgressione del codice etico sia riferita al Rettore, l'istruttoria della Commissione etica è attivata previa delibera del Senato Accademico. Al termine del procedimento, la Commissione etica formula l'eventuale proposta di sanzione sulla quale delibera il Senato Accademico.
10. Il procedimento per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo è sospeso nel caso di avvio o pendenza di procedimenti disciplinari o giudiziari inerenti ai medesimi fatti.
11. Delle accertate violazioni di cui al presente articolo si terrà conto ai sensi dell'art. 44, comma 3.
12. Ferme le competenze attribuite da norme di legge, regolamentari e di contratti collettivi agli organismi disciplinari, questi ultimi, quando ricevano segnalazioni di infrazioni disciplinari, e non ravvisino, anche all'esito del procedimento, gli estremi della relativa responsabilità, trasmettono la segnalazione alla Commissione etica ove ritengano la possibile sussistenza di infrazioni al presente Codice.

Art. 48 - Linee guida

1. La Commissione etica e il Comitato etico elaborano linee guida, secondo le rispettive competenze oppure di concerto quando le materie siano di comune interesse.
2. Commissione e Comitato curano l'istruttoria, individuano gli organi di Ateneo che devono essere sentiti in quanto muniti di competenze e conoscenze qualificate, predispongono le linee guida e le sottopongono al Senato Accademico per la preventiva approvazione.
3. Le linee guida hanno lo scopo di fornire alla comunità accademica le indicazioni occorrenti all'applicazione dei concetti e degli istituti bisognosi di chiarimento e di declinazione nel corso del tempo; come tali non hanno pertanto valore regolamentare, ma solo interpretativo.



Art. 49 - Vigilanza

1. Fermo quanto previsto dagli artt. 39 e 46, sull'applicazione delle norme del presente Codice, attuative del Codice di Comportamento Nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 e delle buone pratiche della ricerca, vigilano nell'ambito delle rispettive competenze il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti delle Aree e i Responsabili delle strutture organizzative.



APPENDICE: Codice etico per i fornitori dell'Università degli Studi dell'Insubria

Ferme restando le disposizioni stabilite nei titoli precedenti, il presente documento costituisce un'appendice al *Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria* e definisce i principi di base ai quali dovranno attenersi i fornitori di beni e servizi, gli appaltatori di lavori e i soggetti ai quali l'Università affidi a titolo oneroso (a titolo di esempio le associazioni studentesche o del personale) la realizzazione di attività relativamente alle loro responsabilità nei confronti dell'Università, dei suoi stakeholder e della sicurezza per i lavoratori e dell'ambiente.

Il fornitore deve conoscere le disposizioni previste nel presente Codice nella versione completa che è disponibile sul sito web dell'Università ed è responsabile del rispetto dello stesso da parte dei propri dipendenti con particolare riferimento ai servizi al pubblico ed alle attività svolte all'interno delle sedi dell'Università. L'inadempimento di una delle prescrizioni della presente appendice legittimerà l'Università a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. Il fornitore dichiara e si impegna a:

- a. rispettare le leggi e le normative di settore di volta in volta applicabili;
- b. non ammettere e non intraprendere alcuna forma di corruzione, inclusi pagamenti o altre forme di benefici conferiti a funzionari pubblici al fine di influenzare le decisioni;
- c. osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed in particolare:
 - c.1. promuovere pari opportunità per i propri dipendenti, nonché un trattamento equo degli stessi, indipendentemente da colore della pelle, razza, nazionalità, background sociale, disabilità, orientamento sessuale, fede politica o religiosa, sesso o età;
 - c.2. rispettare la dignità personale, la privacy e i diritti di ciascun individuo;
 - c.3. astenersi dall'assumere o fare lavorare qualcuno contro la sua volontà;
 - c.4. non ammettere alcun trattamento inaccettabile dei dipendenti, quali crudeltà mentale, molestia sessuale o discriminazione;
 - c.5. proibire qualsiasi comportamento che sia sessualmente offensivo, coercitivo, minaccioso, ingiurioso o di sfruttamento, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico;
 - c.6. fornire una remunerazione adeguata;
 - c.7. conformarsi al numero massimo di ore di lavoro stabilito dalle norme applicabili;
 - c.8. riconoscere, per quanto legalmente possibile, il diritto di libera associazione dei dipendenti e non appoggiare, né discriminare membri di organizzazioni associative di dipendenti o sindacati;
 - c.9. non assumere lavoratori di età inferiore a 16 anni.
- d. rispettare il D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in generale le norme derivanti dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali garantendo l'integrità fisica e morale del proprio personale, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri;
- e. prestare e garantire la massima attenzione ad evitare ogni scarico ed emissione illecita di materiali nocivi o rifiuti speciali e trattare i rifiuti in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.